



*Ministero di Grazia e Giustizia*  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

*Segreteria Generale - Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico*

Prot. n° **687305**

Roma, li **17 MAR. 1999**

Alla Segreteria Generale  
S.A.P.Pe.  
Via Trionfale, 79/A  
**00136ROMA**

Alla Federazione Nazionale  
C.G.I.L. - F.P.  
Via Leopoldo Serra, 31  
**00153ROMA**

Al Coordinamento  
Si.A.L.Pe. - S.A.G.  
Via dei Quattro Venti, 247  
**00152ROMA**

Alla CISAL - FAS  
Via Piave, 61  
**00187ROMA**

Alla C.I.D.A.  
Via Nazionale, 75  
**00184ROMA**

Al S.I.T.A.P.  
Via Idice, 24  
**40050 MONTERENZIO (BO)**

Alla Segreteria Generale  
O.S.A.P.P.  
Via della Pisana, 228  
**00163ROMA**

Alla Federazione Nazionale  
U.I.L. - P.A. - Penitenziari  
Via M. F. Nobiliore, 19  
**00175ROMA**

Alla Segreteria Generale  
CONFSAL UNSA  
Largo dei Lombardi, 21  
**00186ROMA**

Alle R.d.B - CUB - Statali  
Via Appia, 96  
**00183ROMA**

All'U.S.P.P.I.  
Via A. Gramsci, 34  
**00197ROMA**

Alla Federazione Nazionale  
C.I.S.L. - F.P.I  
Via Tevere, 20  
**00198ROMA**

Alla Segreteria Generale  
Si.N.A.P.Pe.  
Piazza Imerio, 21  
**00165ROMA**

Alla Federazione Sindacale  
UGL - Statali / ANDCD  
Via Farini, 16  
**00185ROMA**

Alla CISAL-FFP  
V.le Giulio Cesare, 21  
**00192ROMA**

Alla CONFEDIR  
Via Ezio, 12  
**00192ROMA**

**OGGETTO:** *D.M. 19 febbraio 1999 - Istituzione del Gruppo Operativo Mobile (G.O.M.).*

In adempimento a quanto disposto dalla vigente normativa, si trasmette copia del Decreto Ministeriale di cui all'oggetto.

**IL CAPO DELLA SEGRETERIA**  
**Dott. Massimo De Pascalis**

19.3  
1999



# Ministero di Grazia e Giustizia

**Visti** gli articoli 5 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti rispettivamente i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria e l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

**Visto** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le attribuzioni e l'organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

**Vista** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recante il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;

**Visto** il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia";

**Visto** il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa";

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1994, n. 687, con cui è stato emanato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, il "Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione";

**Visto** l'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 6, ha stabilito che gli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del di



# Ministero di Grazia e Giustizia

sciolto Corpo degli Agenti di Custodia assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria;

**Ritenuta** la necessità di adottare nei confronti dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni pregiudiziali all'ordine ed alla disciplina degli Istituti penitenziari, nonché alla sicurezza delle traduzioni e piantonamenti dei detenuti ed internati;

**Considerato** che per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è opportuno procedere, nell'ambito del Corpo di Polizia penitenziaria, alla individuazione di un apposito contingente di personale da utilizzare a livello centrale e periferico;

## DECRETA

### Art. 1

(Istituzione del Gruppo operativo mobile)

1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituito il Gruppo operativo mobile.
2. Il Gruppo operativo mobile è alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria che ne dispone l'impiego.

### Art. 2

(Compiti del gruppo operativo mobile)

1. Il Gruppo operativo mobile:
  - a) cura, su richiesta del Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti, le traduzioni e i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosità e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia
  - b) provvede o partecipa, secondo le specifiche disposizioni impartite dal Direttore generale, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al re-



# Ministero di Grazia e Giustizia

gime di cui all'art. 41bis Ordinamento Penitenziario, laddove esista l'opportunità di ulteriori misure di sicurezza; nonchè dei detenuti "collaboratori di giustizia" ritenuti dall'Ufficio di maggiore esposizione a rischio.

Il Direttore generale, inoltre, dispone l'utilizzazione di personale del Gruppo operativo mobile:

a) nei casi previsti dal primo comma dell'art. 41bis legge 26 luglio 1975 n. 354;

b) per l'esecuzione di servizi di tutela e scorta assegnati alla responsabilità del Corpo di Polizia penitenziaria dal Comitato provinciale o nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica allorchè riguardino personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria esposti a particolari situazioni di rischio personale.

## Art. 3

### (Composizione del Gruppo operativo mobile)

1. Il personale del Gruppo operativo mobile è designato dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria fra il personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria ed agli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia..

## Art. 4

### (Responsabile del gruppo operativo mobile)

1. Fino all'istituzione di adeguati ruoli del personale del Corpo della Polizia penitenziaria, alla responsabilità del Gruppo operativo mobile è preposto con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria adottato tenendo conto del percorso professionale, delle capacità professionali ed organizzative dimostrate, e dei titoli acquisiti, un Ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, tenuto conto del percorso professionale, delle capacità organizzative dimostrate e dei titoli acquisiti, ed in particolare della più alta competenza tecnico professionale specifica.

2. Il responsabile del Gruppo operativo mobile dispone, anche con conseguenti provvedimenti amministrativi, l'impiego del personale alle sue dipendenze secondo la necessità richiesta dai servizi.



# Ministero di Grazia e Giustizia

## Art. 5

### (Contingente di personale)

1. Con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del responsabile del Gruppo operativo mobile, acquisito il parere del direttore dell'Ufficio Centrale del personale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, viene determinato il numero delle unità di personale che viene addestrato per l'impiego nel gruppo operativo mobile.

2. Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria può entrare a far parte del Gruppo operativo mobile dopo aver superato apposite selezioni attitudinali e corsi di qualificazione organizzati dall'Ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Al termine del corso al personale giudicato idoneo, dall'apposita Commissione, verrà rilasciato un attestato di specializzazione il cui contenuto verrà stabilito con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Il responsabile del Gruppo operativo mobile può chiedere all'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il trasferimento anticipato del personale del Gruppo operativo mobile anche prima del termine del periodo minimo di servizio qualora si determinino situazioni di motivata ed accertata incompatibilità con la particolare e riservata natura del servizio operativo da prestare nel Gruppo operativo mobile.

5. Il numero delle unità assegnato al Gruppo operativo mobile viene determinato dal Direttore generale, secondo le concrete esigenze, all'interno del contingente di cui al comma 1.

6. I periodi di permanenza all'interno del Gruppo operativo mobile sono così definiti, salvo che specifici motivi non ne richiedano, in casi particolari, il motivato rinnovo, per non più di una volta :

ruolo degli ispettori e ruolo dei sovrintendenti 5 anni;

ruolo degli assistenti e degli agenti 3;

7. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del G.O.M. è computato, ai fini della determinazione del punteggio utile al trasferimento a domanda, con le modalità indicate nel decreto sulla mobilità del personale.



# Ministero di Grazia e Giustizia

8. Il Responsabile del Gruppo operativo mobile assicura il completo impiego nel Gruppo operativo mobile, con le necessarie rotazioni, del personale che ha positivamente superato le selezioni ed i corsi di cui al comma 2.

## Art. 6

(Requisiti per l'accesso al Gruppo operativo mobile)

1. L'ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede all'inizio di ogni anno, per quello che riguarda il Corpo di Polizia penitenziaria, ad emanare apposito interpello per consentire l'accesso al Gruppo operativo mobile del personale in servizio, individuando, sulla base delle determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria adottate con le modalità previste dall'art. 5 comma 1, il numero dei posti disponibili, prevedendo che il 30% degli stessi sia riservato ai neo-assunti nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione. Con le medesime modalità, tale percentuale potrà per ciascun anno esser variata dal direttore generale,

2. I requisiti previsti per il personale di cui al comma 1, aspirante a far parte del Gruppo operativo mobile, sono i seguenti:

- a) adeguato livello culturale;
- b) assenza di patologie dipendenti e non da causa di servizio;
- c) giudizio di "ottimo" derivante dai rapporti informativi degli ultimi tre anni;
- d) non aver presentato domanda di trasferimento, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nell'anno di presentazione dell'istanza di ingresso al Gruppo operativo mobile;
- e) completa disponibilità all'impiego nel Gruppo operativo mobile in qualsiasi sede ove sia chiamato a operare.

## Art. 7

(Reparti periferici)

1. Il Gruppo operativo mobile ha sede in Roma. Possono esser istituiti reparti periferici di collegamento del Gruppo presso gl'istituti ed i servizi



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

dell'Amministrazione penitenziaria per il tempo necessario per l'espletamento del servizio in tali luoghi. Il personale di tali reparti dipende gerarchicamente ed amministrativamente dalla direzione del Gruppo operativo mobile.

2. Le responsabilità e il coordinamento di tutte le attività dei reparti periferici possono essere affidate, tenuto conto del livello funzionale, al personale di cui all'art. 3 ovvero ad ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.

3. Il livello funzionale del responsabile del reparto periferico viene discrezionalmente determinato dal Direttore generale in relazione all'importanza e delicatezza della situazione che determina l'intervento.

4. Il responsabile del reparto periferico, ove questo partecipi unitamente al personale dell'istituto ai servizi affidatigli, è funzionalmente subordinato al Comandante di reparto e, in ogni caso al Direttore dell'istituto e al Provveditore regionale in cui ha sede il reparto.

5. In relazione alle funzioni cui è preposto, il responsabile del reparto possiede una autonomia operativa finalizzata all'espletamento dei compiti e delle responsabilità assegnatigli nell'ambito delle proprie competenze.

6. I reparti periferici vengono istituiti e soppressi con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

## Art. 8

### (Centri di servizio)

1. Il Gruppo operativo mobile dispone altresì di Centri di Servizio ove vengono custoditi e mantenuti in perfetta efficienza gli automezzi ed il materiale in dotazione per i riservati impieghi cui vengono destinati.

## Art. 9

### (Servizio amministrativo-contabile)

1. Il Direttore generale individua, nell'ambito del centro amministrativo "Giuseppe Altavista", una sezione per la gestione amministrativa e contabile del personale del Gruppo operativo mobile, sulla base di indicazioni che annualmente formula su proposta del responsabile del Gruppo.



# *Al Ministro di Grazia e Giustizia*

2. Il Responsabile del Gruppo operativo mobile, sulla base degli obiettivi delineati dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, programma l'acquisizione di tutti i mezzi, compresi l'equipaggiamento e le altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali, degli automezzi nonché per l'adeguamento dei servizi di apparati tecnici e logistici, per la manutenzione ed acquisto di apparati per le telecomunicazioni a distanza nonché per ogni altra necessità tecnico-logistico-operativa del Gruppo. Il Direttore generale, tenuto conto della rispondenza con gli obiettivi fissati, autorizza, ai sensi degli articoli 728 e 729 del terzo libro delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, il Funzionario delegato preposto al Centro amministrativo "G. Altavista" ad emettere a favore del Gruppo operativo mobile, contabilmente collegato, buoni di subanticipazione sugli ordini di accreditamento sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria, nei limiti ritenuti necessari per la gestione della sezione di cui al comma 1

## Art.10

(Relazione annuale del Responsabile del gruppo operativo mobile)

1. Il responsabile del Gruppo operativo mobile presenta annualmente al Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria una relazione circa l'attività svolta, gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti.

## Art.11

(Sicurezza e tutela del responsabile del Gruppo operativo mobile)

1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale, al Responsabile del Gruppo operativo mobile può essere concesso un alloggio di servizio, nell'aliquota posta a riserva dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

10 FEB. 1999

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA